

ALLEGATO C

OSSERVAZIONI DI ANCI LOMBARDIA all'art. 29 del PDL 339 – Assistenza
studenti disabili

Milano, 6 aprile 2017

Prot. n. 2417/17

LA CASA DEI COMUNI

Sommario

Premessa	3
La legislazione nazionale	3
La legislazione di Regione Lombardia	4
Il testo a fronte a seguito del pdl 339	4
Le osservazioni di ANCI Lombardia	6
I principi condivi con Regione Lombardia.....	6
La proposta di ANCI Lombardia di modifica dell'art 29 del pdl 339.....	7

LA CASA DEI COMUNI

Premessa

ANCI Lombardia ha analizzato il pdl 339 con particolare riguardo all'art 29 che riguarda le funzioni e la gestione dell'assistenza dei disabili che frequentano le scuole.

L'argomento è di particolare delicatezza perché investe persone e famiglie che vivono situazioni difficili e fragili che richiedono un intervento serio, coerente e sinergico da parte di tutti i livelli istituzionali.

Proprio per questi motivi i Comuni, in questi anni, si sono fatti carico di costi anche non dovuti e non propri in base sia alla normativa sia alle sentenze della magistratura.

La questione è già stata più volte all'attenzione del confronto con Regione e con le Province ed ha portato ad una serie di contenziosi risolti definitivamente dalla sentenza del Consiglio di Stato del 9 aprile 2013 che accoglie in pieno le ragioni avanzate dai Comuni e da ANCI Lombardia.

A seguito di questa sentenza si sono poi succeduti norme che hanno riguardato la titolarità delle funzioni fino ad arrivare alla legge di stabilità del dicembre 2015.

La legislazione nazionale

Riportiamo quindi i punti salienti:

- Con sentenza del 9 aprile 2013 il Consiglio di Stato assegna alle Province la competenza in materia di assistenza educativa e trasporto scolastico per gli alunni con disabilità frequentanti le Scuole superiori.
- La Legge Delrio dell'aprile 2014 ha rivisto le competenze assegnate alle Province e alle città metropolitane.
- Con la Legge di stabilità 2016 (comma 947) le funzioni di assistenza educativa e trasporto scolastico degli alunni delle superiori sono assegnate alle Regioni, a meno che queste non deleghino in proposito le Province. La Regione Lombardia ha delegato le Province lombarde, che hanno accettato le funzioni ma poi hanno precisato di non poterle più gestire per mancanza di fondi.
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), Comma 947: *"Ai fini del completamento del processo di riordino delle funzioni delle province, di cui all'art. 1, comma 89, della Legge 7.4.2014, n. 56, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisica o sensoriale, di cui all'art. 13, comma 3, della Legge 5.2.1992, n. 104 e relative alle esigenze di cui all'art. 139, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 31.3.1998, n. 112 sono attribuite alle regioni a decorrere dal 1°1.2016, fatte salve le disposizioni legislative regionali che alla predetta data già prevedono l'attribuzione delle predette funzioni alle province, alle città metropolitane o ai Comuni, anche in forma associata. Per l'esercizio delle predette funzioni è attribuito un contributo di 70 milioni di euro per l'anno 2016. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato per gli Affari regionali e le autonomie locali, di concerto*

con il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro dell'Interno, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del Decreto Legislativo 28.8.1997, n. 281, da emanare entro 30 gg dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riparto del contributo di cui al periodo precedente tra gli enti territoriali interessati, anche frazionandolo, per l'anno 2016, sulla base dell'anno scolastico di riferimento, in due erogazioni, tenendo conto dell'effettivo esercizio delle funzioni di cui al primo periodo. Con la legge di bilancio 2017 vengono confermati finanziamenti per l'assistenza ai disabili delle scuole superiori per 75 milioni di Euro".

La legislazione di Regione Lombardia

- Il Consiglio regionale con una mozione approvata il 6 dicembre 2016 "invita Il Presidente e la Giunta Regionale dal 1 gennaio 2017 a riprendere le competenze, a suo tempo delegate alle province, in ambito di disabilità"
- La legge 35/2016 all'art 9, modifica l'art. 5 della LR 19/2007 inserendo:
"f bis) la promozione, il sostegno e la gestione, in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado, dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisiche o psichiche, nonché, in relazione a tutti i gradi di istruzione e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, la promozione, il sostegno e la gestione dei medesimi servizi per gli studenti con disabilità sensoriale."
b) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 è soppressa;
c) dopo il comma 1 dell'articolo 6 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Spettano altresì ai comuni, in relazione ai gradi inferiori dell'istruzione scolastica, lo svolgimento dei servizi di trasporto, di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o psichiche.
1-ter. La Giunta regionale approva specifiche linee guida per la gestione dei servizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f bis), anche definendo le modalità di coinvolgimento degli enti locali e dei soggetti del sistema regionale al fine di assicurarne la gestione coordinata."
- Con la DGR 14 marzo 2017, n. X/6345, art. 29, si approva il pdl 339 di "semplificazione" con cui Regione Lombardia modifica gli artt. 5 e 6 della Legge Regionale n. 19/2007 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia), in attuazione della Legge di semplificazione 2017.

Il testo a fronte a seguito del pdl 339

Testo L.R. n. 19/2007 attuale (come modificato dalla LR 35/16)	Nuovo testo da pdl 339
Art. 5 – Competenze della Regione	Art. 5 – Competenze della Regione
Comma 1- f bis) ... la promozione, il sostegno e la gestione, in relazione all'istruzione secondaria di secondo	Comma 1 – f bis) ... la promozione e il sostegno:

grado, dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisiche o psichiche nonché, in relazione a tutti i gradi di istruzione e ai percorsi di formazione professionale, la promozione, il sostegno e la gestione dei medesimi servizi per gli studenti con disabilità sensoriali.

Art. 6 – Competenze di Province e Comuni

Comma 1 bis)

Spettano altresì ai Comuni, in relazione ai gradi dell'istruzione scolastica, lo svolgimento dei servizi di trasporto, di assistenza per l'autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilità fisiche o psichiche.

Comma 1 ter)

– La Giunta regionale approva specifiche linee guida per la gestione dei servizi di cui all'art. 5, comma 1, lettera f bis) anche definendo le modalità di coinvolgimento degli enti locali e dei soggetti del sistema regionale al fine di assicurarne la gestione coordinata.

1. in relazione a tutti i gradi di istruzione e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, di tutti i servizi per l'integrazione scolastica degli studenti con disabilità sensoriali;
2. in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado e formazione professionale, dei servizi di trasporto e di assistenza educativa specialistica degli studenti con disabilità fisiche o psichiche.

Art. 6 – Competenze di Province e Comuni

Comma 1 bis 1

Sono trasferiti ai Comuni, in forma singola o associata:

- a) in relazione a ogni ordine e grado dell'istruzione scolastica e formazione professionale, lo svolgimento di tutti i servizi per l'integrazione scolastica degli studenti con disabilità sensoriali;
- b) in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado e formazione professionale, lo svolgimento dei servizi di trasporto e di assistenza educativa specialistica per gli studenti con disabilità fisiche o psichiche.

Comma 1 ter

La Giunta regionale approva specifiche linee guida per lo svolgimento da parte dei Comuni, in forma singola o associata, delle funzioni di cui al comma 1 bis 1.

2. Alle spese derivanti dalle modifiche introdotte alla l.r. 19/2007 dal presente articolo si provvede con le risorse statali di cui all'art. 1, comma 947, della legge 28 dicembre n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge di stabilità".).

3. Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate ai comuni e destinate esclusivamente allo svolgimento delle funzioni trasferite.

AREA SERVIZI COMUNI

Con questo pdl:

1. L'assistenza educativa e il trasporto scolastico per gli alunni disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado continuano a essere gestiti e finanziati dai Comuni.
2. La Regione si occuperebbe solo della promozione e del sostegno, non più della gestione, dei servizi per i disabili delle scuole superiori.
3. I cosiddetti disabili sensoriali (ciechi, sordi, muti), frequentanti tutti gli ordini di scuola, da sempre gestiti dalle Province, passerebbero in carico ai Comuni.
4. La Regione si impegna a predisporre "Linee guida" per lo svolgimento da parte dei Comuni, in forma singola o associata, delle funzioni di cui al comma 1 bis).
5. Alle spese sostenute dai Comuni si provvede con risorse statali.

Le osservazioni di ANCI Lombardia

ANCI Lombardia ribadisce che i Comuni non possono materialmente sostenere i costi derivanti dall'applicazione della nuova norma regionale. Infatti il fabbisogno annuale per i disabili delle scuole superiori e della formazione professionale, è quantificato dalle Province in € 30.000.000,00 (dato 2016) e va anzitutto monitorato e aggiornato. L'Unione delle Province Lombarde ha così suddiviso il fabbisogno 2016: a) 20 milioni per l'assistenza educativa, b) 3 milioni per il trasporto, c) 7 milioni per i disabili sensoriali. Ricordiamo che la legge di stabilità 2016 aveva previsto un finanziamento statale di 70 milioni di euro per il 2016 portato a 75 milioni nel 2017. Per il 2016 alla Lombardia è stato assegnato un importo di € 13,1 milioni e nel 2017 dovrebbe essere di 14 milioni di euro. Un importo nettamente inferiore al fabbisogno indicato. Per questo chiediamo che Regione Lombardia garantisca la copertura finanziaria del fabbisogno.

Inoltre si pone il problema del personale necessario per la gestione del servizio per i disabili sensoriali, vista anche l'impossibilità per i Comuni di assumere.

Si ricorda, a tale proposito, la **sentenza 275/16** della Corte Costituzionale secondo cui "sul tema della condizione giuridica del portatore di handicaps confluiscono un complesso di valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale" e che quindi le risorse finanziarie devono essere adeguate a dare effettività ai diritti previsti dalla Costituzione. La sentenza, è bene ricordarlo, considera incostituzionale la legge regionale dell'Abruzzo quando pone limiti alla disponibilità finanziaria determinata dalle leggi annuali di bilancio per coprire i costi del servizio del trasporto ed assistenza dei disabili.

I principi condivi con Regione Lombardia

ANCI Lombardia ha avuto incontri nei giorni scorsi con Regione Lombardia in cui si sono condivisi alcuni principi e punti chiave:

- Regione gestirebbe il servizio per i disabili sensoriali (secondo ANCI Lombardia potrebbero essere gestiti attraverso le ATS)
- i Comuni gestiscono il servizio per i disabili psichici e fisici
- le risorse sono quelle nazionali integrate da quelle regionali per coprire il fabbisogno definito da un tavolo tecnico sulla base della omogeneità di trattamento e della individuazione di costi standard



necessari per assicurare omogeneità di trattamento e qualità del servizio su tutto il territorio regionale. Ad oggi la certificazione di handicap e la conseguente definizione degli interventi di assistenza educativa avviene in modo non uniforme, con evidenti differenze di valutazione. Le linee guida, definite sulla base dei principi di efficacia ed efficienza, vanno definite insieme ad ANCI e con il coinvolgimento dei Comuni.

Andranno poi precisate anche le caratteristiche dei mezzi di trasporto, le forme di individuazione dei soggetti titolari di funzioni di trasporto per disabili e le modalità di assegnazione del servizio.

Andranno, anche, precisati tutti gli aspetti concernenti le modalità di assegnazione dei servizi ad Associazioni di volontariato o a Cooperative sociali, partner indispensabili e tradizionali punti di riferimento per Comuni e famiglie.

La proposta di ANCI Lombardia di modifica dell'art 29 del pdl 339

Sulla base dei punti chiave prima ricordati ANCI Lombardia avanza una propria proposta di riscrittura dell'art. 29 del pdl 339:

Art. 5 – Competenze della Regione

Comma 1 – f bis)

La regione esercita le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisica o sensoriale, di cui all'art. 13, comma 3, della Legge 5.2.1992, n. 104 e relative alle esigenze di cui all'art. 139, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 31.3.1998, n. 112.

In particolare cura la promozione, il sostegno e la gestione del servizio in relazione a tutti i gradi di istruzione e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, di tutti i servizi per l'integrazione scolastica degli studenti con disabilità sensoriali.

Art. 6 – Competenze di Province e Comuni

Comma 1 bis

I Comuni, in forma singola o associata in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado e formazione professionale, esercitano lo svolgimento dei servizi di trasporto e di assistenza educativa specialistica per gli studenti con disabilità fisiche o psichiche.

Comma 1 ter

Al fine di assicurare omogeneità di trattamento, efficienza ed efficacia del servizio la Giunta regionale, di intesa con ANCI Lombardia, approva specifiche linee guida, sulla base di costi standard, per lo svolgimento del servizio da parte dei Comuni, in forma singola o associata, di cui al comma 1 bis. Le linee guida possono essere riviste ogni due anni.

2. Per conseguire gli obiettivi di omogeneità efficienza ed efficacia è istituito un osservatorio composto da tre rappresentanti della Regione nominati dalla Giunta e da tre rappresentanti dei Comuni nominati dall'ANCI Lombardia. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall'approvazione della legge, stabilisce le modalità di nomina e di funzionamento dell'Osservatorio.

3. La regione garantisce la copertura del fabbisogno del servizio svolto dai Comuni di cui al comma 1 bis e sulla base di quanto previsto dal comma 1 ter attraverso risorse statali e proprie.



4. Le risorse di cui al comma 3 sono assegnate ai Comuni e destinate esclusivamente alla gestione dei servizi di cui al comma 1 bis.

LA CASA DEI COMUNI